

Delibera nr. 4/2026

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' PALLANZENO 1994 PER LA PROPRIA SQUADRA ALPE SOGNO AVVERSO DELIBERA GIUDICE SPORTIVO

La società Pallanzeno 1994 ha inoltrato ricorso di appello per conto della propria squadra Alpe Sogno avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato di Verbania che stabilisce la ripetizione della gara Alpe Sogno – Massino Visconti (play out del campionato di calcio a 7 categoria Open) pubblicata sul comunicato nr. 30 del 21/04/2026 per "*errore tecnico dell'arbitro*" commesso all'atto della "*espulsione di un giocatore della squadra Massino Visconti*".

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

La ricorrente sostiene che "*il provvedimento impugnato appare meritevole di integrale riforma nella parte in cui dispone la ripetizione della gara, poiché fondato su una lettura meramente formale dell'accaduto che trascura del tutto la gravità sostanziale dei fatti verificatisi sul terreno di gioco e al termine della gara*" e che il fatto che l'arbitro non abbia visto fisicamente l'atto di violenza in base al quale ha deciso l'espulsione di un giocatore del Massino Visconti fosse comunque da considerare perché "*un calcio violento ad un avversario non costituisce episodio tecnico controverso, ma comportamento disciplinarmente intollerabile*".

Questa Commissione, sentito per ulteriori chiarimenti l'arbitro della gara in videoconferenza, osserva:

- che è consueta e mai disconosciuta prassi in qualsiasi sport che un fatto non visto e sentito personalmente dall'arbitro non possa essere motivo di provvedimento disciplinare, non essendo sufficienti a stabilire che sia effettivamente avvenuto segnalazioni o pareri di chicchessia o considerazioni di attendibilità di quanto avvenuto fuori dal proprio controllo visivo;
- che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall'arbitro come fonte privilegiata di prova, a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che

dimostrino l'accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto, non potendo essere considerati tali semplici dichiarazioni di parte, argomentazioni che non risultano idonee a scalfire la valenza probatoria privilegiata del referto arbitrale;

- che quanto avvenuto nel corso della gara configuri effettivamente un errore tecnico arbitrale così come definito dall'art. 56 R.G.S. di Sport in Regola.

Per questi motivi

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società Pallanzeno per la propria squadra Alpe Sogno, confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania;
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento;
- di porre a carico del Comitato di Verbania i costi relativi alla ripetizione della gara, in considerazione dell'errore avvenuto.

data 28 aprile 2026

la Commissione Regionale Giudicante
Vincenzo Porrazzo, Presidente
Claudio Bono, componente
Marco Bianchi, componente